



Documento di consultazione
AEEGSI 75/2016/R/eel
Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente in ordine al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (**Autorità**) 75/2016/R/eel, recante *Riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell'energia elettrica e del gas naturale: tutela simile al mercato libero di energia elettrica per clienti finali domestici e piccole imprese (DCO)*, con termine invio osservazioni 11 aprile 2016.

* * *

Premessa

Energia Concorrente intende innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento in merito alla decisione dell'Autorità di consultare gli operatori sul tema della riforma delle tutele di prezzo in pendenza dell'approvazione delle disposizioni del cd. ddl Concorrenza che potrebbero prevedere il superamento delle stesse tutele. Riteniamo infatti che l'Autorità - qualora tali disposizioni fossero effettivamente approvate - possa svolgere un ruolo fondamentale per la determinazione delle modalità e delle condizioni di passaggio al mercato libero dei clienti serviti a condizioni economiche di tutela. Ciò riguarda in particolare il settore elettrico dove - a differenza del settore del gas naturale - il passaggio presenta notevoli complessità.

Conseguentemente, riteniamo necessario che l'Autorità intervenga quanto prima al fine di creare le condizioni generali per il pieno superamento della tutela, evitando - in particolare nel periodo di passaggio dall'attuale sistema al nuovo - di introdurre elementi che possano produrre distorsioni nell'ambito del mercato *retail* dell'energia elettrica. Pertanto, le misure transitorie che saranno adottate al fine di creare condizioni favorevoli alla completa liberalizzazione del mercato, e tra queste la Tutela simile, dovranno basarsi su opportune valutazioni costi-benefici al fine di non sottoporre gli operatori, e più in generale il sistema, a oneri eccessivi.



Si reputa al contempo indispensabile che le Istituzioni (e *in primis* l'Autorità) investano le loro risorse in opportune campagne informative/educative per i clienti finali; è infatti necessario che i consumatori, in vista dei prossimi cambiamenti, superino le attuali lacune in termini di “capacitazione” rilevate dall'Autorità stessa, e abbiano quindi piena conoscenza degli elementi principali che caratterizzano il settore elettrico. Inoltre, nell'ambito del sistema, si reputa fondamentale che venga colmato anche il *gap* informativo esistente tra gli operatori di mercato libero non collegati societariamente con le imprese di distribuzione/gli esercenti la maggior tutela e quelli che invece appartengono a gruppi societari che comprendono dette tipologie di operatori. In tal senso si ritiene che una rapida ed efficace implementazione delle norme relative all'*unbundling* e un'accelerazione nello sviluppo del Sistema Informativo Integrato possano rappresentare sicuramente le principali azioni da intraprendere.

Risposta ai singoli spunti di consultazione

MAGGIOR TUTELA RIFORMATA

Q1. Si condivide l'orientamento in tema di modifica della disciplina del deposito cauzionale?

Q2. Si condivide l'orientamento in tema di modifica della disciplina della rateizzazione?

Non si ravvedono criticità.

Q3. Si condividono le valutazioni dell'Autorità circa le implicazioni che il passaggio a una metodologia di determinazione ex post comporterebbe e, pertanto, l'orientamento al mantenimento di modalità di definizione ex ante con esclusivo riferimento al prezzo del mercato del giorno prima?



In linea generale si condividono le valutazioni dell'Autorità. Riteniamo in ogni caso necessario che l'Autorità continui a svolgere le opportune analisi sul tema e ne evidenzi le risultanze agli operatori al fine di valutare eventuali cambi di indirizzo.

Q4. Si concorda con l'eventualità che la stima del costo di acquisto di Acquirente unico sul mercato del giorno prima sia effettuata da un soggetto terzo in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza? Chi si ritiene possa essere tale soggetto terzo?

Si concorda.

Q5. Si condivide il passaggio a una logica di tipo trimestrale per il calcolo dell'elemento PE nei casi attualmente determinati secondo una logica annuale?

Si condivide.

Q6. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione dell'elemento PE per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Non si rilevano criticità specifiche.

Q7. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione dell'elemento PD per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Non si rilevano particolari criticità. Si evidenzia tuttavia che la modalità individuata comporta una valorizzazione del PD da parte del servizio di Maggior tutela riformato non coerente con la valorizzazione degli oneri di dispacciamento da parte di Terna verso gli operatori del mercato libero, in quanto questi ultimi ne stimano il valore per poi procedere al conguaglio, mentre la Maggior tutela stimerebbe senza far seguire conguagli.



Q8. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione del recupero per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Q9. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione del corrispettivo PPE per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Non si rilevano criticità specifiche. Si ritiene tuttavia opportuno rilevare come la definizione di un corrispettivo finalizzato alla correzione a consuntivo dei differenziali riscontrati rispetto alle stime effettuate e del corrispettivo di perequazione PPE, seppur connaturati alla scelta di una modalità di determinazione *ex ante*, possano produrre dei disallineamenti e dei limiti di replicabilità di offerta e *pricing* per gli operatori del mercato libero.

TUTELA SIMILE

Q10. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Si condividono.

Q11. Si condividono i requisiti di onorabilità previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Si condividono i requisiti individuati dall'Autorità.

Q12. Si condividono i requisiti di natura operativa previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Come anticipato in premessa, si ritiene che le disposizioni che saranno attuate con riferimento all'accesso e al funzionamento del servizio di Tutela simile debbano, allo stesso tempo, rifarsi ai principi generali di efficienza ed efficacia e non introdurre elementi che possano determinare distorsioni



rispetto quelle che saranno le successive evoluzioni del mercato libero. In tal senso si ritiene che gli operatori non debbano essere tenuti a intraprendere misure ulteriori rispetto a quelle già previste, anche per il mercato libero, dalla regolazione vigente in materia di fatturazione e qualità dei servizi di vendita.

Q13. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti nel 2015 pari a 50.000 per permettere l'accesso del fornitore all'erogazione della Tutela SIMILE? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000?

Energia Concorrente non condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti per permettere l'accesso del fornitore all'erogazione della Tutela simile. Tale accesso dovrebbe essere consentito a soggetti in grado di dimostrare l'effettiva capacità organizzativa e gestionale (in particolare, l'adeguatezza dei propri sistemi informatici) per fornire potenzialmente tutti i clienti che ne faranno richiesta.

Q14. Si condividono l'indicatore di reclamosità e il relativo valore soglia individuati?

Q15. Si ritiene, in alternativa, che l'indicatore di reclamosità debba essere calcolato considerando anche le richieste di informazioni e le richieste di rettifica di fatturazione? In tale caso, quale valore soglia dovrebbe essere individuato?

Non si ritiene opportuno prevedere l'introduzione di soglie specifiche relativamente all'indicatore di reclamosità finalizzate dell'accesso da parte degli operatori al servizio di Tutela simile. Tale indicatore infatti, oltre a non essere necessariamente rappresentativo della qualità del servizio offerto da una società di vendita, potrebbe determinare delle evidenti discriminazioni tra operatori integrati e non (i primi infatti presentano mediamente indici di reclamosità inferiori rispetto ai secondi sia per ragioni legate al rapporto

diretto con il gestore della rete di distribuzione, sia molto spesso, anche per la loro storica presenza su base locale - sportelli sul territorio - anche per la nota maggior passività del cliente). Si evidenzia inoltre come la normativa di riferimento in materia di gestione dei reclami e, più in generale, di risoluzione extragiudiziale delle controversie sia ora in fase di revisione e, alla luce delle proposte avanzate dall'Autorità, il numero delle casistiche gestite e classificate secondo le logiche tipiche dei reclami potrebbero aumentare ulteriormente (es. introduzione del reclamo telefonico, classificazione delle richieste di rettifica di fatturazione come reclamo, ecc.).

Q16. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte del fornitore abilitato?

Per le ragioni evidenziate in premessa, si ritiene opportuno che gli oneri amministrativi a carico degli operatori che partecipino al servizio di Tutela simile, anche per quel che concerne la trasmissione delle informazioni funzionali al mantenimento dei requisiti, siano il meno impattanti possibili. In tal senso si ritiene che l'implementazione di un sistema di monitoraggio trimestrale (che verrebbe attivato per durare un anno o poco più) per la verifica puntuale dei requisiti rappresenti, da questo punto di vista, rappresenterebbe un aggravio eccessivo per i fornitori accreditati. Allo stesso modo si reputa che, vista la durata limitata della Tutela simile, non sia opportuno prevedere la casistica della perdita dei requisiti dopo la prima qualifica all'offerta del servizio.

Q17. Si condividono le modalità e le tempistiche per l'accesso alla Tutela SIMILE?

Si condivide.

Q18. Si ritiene correttamente configurata l'interazione con il Sito da parte dei fornitori abilitati e dei clienti finali?

Si ritiene che, visti i tempi esigui per l'implementazione del Sito centrale, i parametri per la definizione di quest'ultimo debbano garantire le funzionalità essenziali. In tal senso si condivide la configurazione proposta nel DCO.

Q19. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di deposito cauzionale? Se sì, quali e per che motivi?

Come detto in premessa, si ritiene opportuno evitare interventi che determinino costi eccessivi per i fornitori rispetto ai benefici degli interventi definiti. In tale ottica si ritiene che le disposizioni relative al deposito cauzionale descritte nel documento determinerebbero oneri eccessivi per gli operatori della Tutela simile: si propone quindi di prevedere, eventualmente, che l'importo sia pari a quello previsto dalla Maggior Tutela, ma di non vincolare i venditori alle modalità di fatturazione di tale ammontare di cui al punto 5.36.

Q20. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di fatturazione? Se sì, quali e per che motivi?

Q21. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di dati di consumo usati ai fini della fatturazione? Se sì, quali e per che motivi?

Si ritiene opportuno che i fornitori debbano essere tenuti a rispettare le previsioni definite dalla normativa, per quel che concerne il mercato libero, in materia di fatturazione ed utilizzo dei dati di consumo in vigore.

Q22. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di pagamenti? Se sì, quali e per che motivi?

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità.

Q23. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di rateizzazione? Se sì, quali e per che motivi?



Come detto in premessa e nelle risposte ai precedenti quesiti, si ritiene opportuno evitare interventi che determinino costi eccessivi per i fornitori rispetto ai benefici degli interventi definiti. Si ritiene pertanto opportuno prevedere che le casistiche e le modalità di rateizzazione a favore del cliente siano lasciate al libero accordo tra le parti.

Q24. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di ritardo o mancato pagamento? Se sì, quali e per che motivi?

Si considera opportuno prevedere che il fornitore applichi la regolazione vigente in materia di morosità.

Q25. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di qualità commerciale? Se sì, quali e per che motivi?

Si ritiene opportuno prevedere che gli operatori siano tenuti all'applicazione della normativa vigente in materia di qualità della vendita.

Q26. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di recesso? Se sì, quali e per che motivi?

Non si rilevano specifiche criticità.

Q27. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di durata? Se sì, quali e per che motivi?

Non si rilevano criticità.

Q28. Si condividono i criteri per la determinazione del prezzo di Tutela SIMILE?

Si condivide.

Q29. Si ritiene correttamente individuato il ruolo degli aggregatori? Quali obblighi dovrebbero essere previsti per assicurarne la neutralità?



Q30. Si ritiene corretto limitare la possibilità di operare come aggregatori a soggetti istituzionali pre-identificati al fine di aumentare la fiducia dei clienti finali e incentivarne la partecipazione?

Energia Concorrente non condivide misure di promozione degli aggregatori, essendo già oggi una realtà presente e operante sul mercato. L'applicazione di uno sconto per i clienti passanti attraverso "gruppi di acquisto" deve essere conseguenza diretta di una maggiore efficienza dettata dall'aggregazione e non un'imposizione regolatoria volta a incentivarne il ricorso.

Non riteniamo condivisibile una forma di aggregazione promossa da soggetti istituzionali che non debbono assumere il ruolo di operatori di mercato.

Q31. Si ritiene correttamente individuato il numero massimo di clienti servibili in Tutela SIMILE dal singolo gruppo societario? Se no, perché?

Si condivide quanto definito al paragrafo 5.77 in relazione alla fissazione di numero massimo di clienti che potrebbe essere acquisito da un singolo gruppo societario. Allo stesso modo si ritiene che, anche in ragione della quantità di clienti contendibile (tutti i clienti ad oggi serviti in Maggior Tutela), il numero di clienti potenzialmente servibile da ciascun fornitore non possa essere inferiore alla soglia (pari a 500.000 clienti) già individuata dall'Autorità.

Bologna, 11 aprile 2016

Alessandro Bianco

Segretario generale